

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI TIROCINIO E
STAGE PER Operatore Socio Sanitario e OSS Con Formazione
Complementare**

TRA

Ente di Formazione Ass. MAS, Codice Accreditamento 2669/07/16, con sede legale in Via Macchia Mezzana 20 – Sassano (SA) Cod. Fisc. 92017000651 e Part. IVA 05716090658 d'ora in poi denominato "Soggetto Attuatore", rappresentato dalla Sig.ra Maria Antonina Moscato nata a Sala Consilina (SA) il 25/10/1963;

E

Azienda Sanitaria Locale Salerno con sede legale in via Nizza 146 e P.I./C.I. 04701800650 nella persona del legale rappresentante ingGennaro Sosto, nato a Corigliano Calabro (CS) il 16/05/1969

Premesso

- Che l' ente di formazione **Ass. MAS** è Ente di Formazione Accreditato dalla Regione Campania col N° 2669/07/16 autorizzato con Decreto Regionale 103 del 28/03/2014 a svolgere il Corso per "OPERATORE SOCIO SANITARIO" da 1000h ; il corso per "Operatore Socio Sanitario – Integrazione" da 400 h e il corso per "Operatore Socio Sanitario con Formazione Complementare" da 400h, autorizzato dalla Regione Campania;
- Che per il corso di "OPERATORE SOCIO SANITARIO" sono previste 450 ore di attività di stage; oppure 160 ore di attività per l'integrazione e 170 ore per il corso di formazione complementare
- Che bisogna provvedere all'organizzazione e gestione di dette attività di stage/tirocini

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

1. Costituisce oggetto della presente Convenzione, la disciplina dei rapporti tra **ASL Salerno** e l' Ente di formazione **Ass. MAS** per l'attività di stage dei corsi in premessa.

Art. 2

ASL Salerno si impegna affinché:

- a) i corsisti acquisiscano conoscenze approfondite dei modelli organizzativi e delle pratiche lavorative svolte presso le varie realtà nelle quali saranno impegnati;
- b) i corsisti non siano impegnati in esclusive attività non corrispondenti al profilo professionale ed in pratiche lavorative non confacenti a strategie formative;
- c) si tenga la tenuta dei registri delle presenze e delle assenze degli allievi;

Art. 3

L'ente di formazione **Ass. MAS** si impegna ad estendere l'assicurazione obbligatoria ai corsisti anche per l'attività di Stage presso i locali dell'**ASL Salerno** compresa assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività;

Art. 4

Il tirocinio e/o lo stage non costituisce rapporto di lavoro; si configura come completamento del percorso formativo al fine di realizzare obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo del lavoro, così come previsto dal Corso di formazione.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività è seguita e verificata da un *tutor*, designato dall'Ente di formazione.

L'ente formazione **Ass. MAS** assicurerà che ciascun tirocinante si presenti con divisa e cartellino di riconoscimento;

Per i tirocinanti e/o gli stagisti inseriti nell'Ente ospitante, in base alla seguente convenzione, viene predisposto un programma formativo contenente:

- Il nominativo del tirocinante o stagista;
- I nominativi del tutor e del responsabile aziendale;
- Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- Le strutture aziendali (sedi, reparti) presso cui si svolge il tirocinio;
- Polizza assicurativa;

Art. 5

Al termine dello stage, l'**ASL Salerno (struttura ospitante)** consegnerà all'ente di formazione **Ass. MAS** il registro delle presenze e delle assenze degli allievi, compilato in ogni sua parte; è compito dell'ente di formazione **Ass. MAS** fornire il registro.

Art. 6

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avrà la durata di due anni, salvo eventuale disdetta da comunicare per atto scritto 6 mesi prima dalla scadenza.

Nulla è dovuto dalla parte recedente a titolo di corrispettivo per l'esercizio del diritto di recesso. Per qualsiasi eventuale controversia sarà competente il Foro di Lagonegro.

Sassano 19/09/2022